



Tribunale di Milano  
Sezione II civile  
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Amina Simonetti	Presidente
Dott. Francesca Mammone	Giudice
Dott. Federico Rolfi	Giudice relatore

nel procedimento per l'omologazione di Accordo di Ristrutturazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis 1. 16 marzo 1942 n. 267, R.G. 20/2016 A.R. presentato in data 29 luglio 2016

**DA**

VEGAGEST SGR SPA [ ], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, via della Posta, n. 10,

in nome e per conto del

**FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO "ASTER"**

ed a tal fine

elettivamente domiciliata in VIA MALAVOLTI, 33 presso lo studio dell'Avv.

**Il Tribunale**

**ATTESO IN FATTO:**

- che con ricorso in data 29 luglio 2016 la ricorrente in epigrafe ha chiesto che il Tribunale procedesse all'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. pubblicato nel Registro delle Imprese di Milano in data 29 luglio 2016;
- che nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione non risultano essere state proposte opposizioni;
- che — per completezza — va rammentato che il ricorso prevedeva originariamente l'estensione, ai sensi dell'art. 182-septies L.F., degli effetti dell'accordo al creditore (inizialmente) non aderente Cassa di Risparmio di Cesena, deducendosi, nel ricorso medesimo, la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione della previsione normativa;
- che tale profilo, tuttavia, è stato, superato, avendo nelle more la ricorrente documentato l'intervenuta adesione anche di tale creditore, con la conseguenza che il Tribunale si trova chiamato ad omologare un accordo di ristrutturazione, per così dire, "puro";
- che, come disposto da questo Tribunale con decreto in data 13 ottobre 2016, la ricorrente ha provveduto al deposito di copie dell'accordo recanti sottoscrizione in autentica degli aderenti;

**RITENUTO PRELIMINARMENTE IN DIRITTO:**

- che il controllo del Tribunale in sede di omologa dell'A.D.R. investa, in primo luogo, una serie di presupposti formali di ammissibilità, quali:
  - 1) l'assoggettabilità dell'impresa a fallimento (Trib. Milano, 25/03/2010);
  - 2) la competenza del Tribunale adito;
  - 3) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, quali la presenza dei documenti di cui all'art. 161 L.F. nonché la presenza di *"una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei"*;



- 4) l'avvenuta pubblicazione (iscrizione) nel Registro delle Imprese del luogo ove l'impresa è iscritta;
  - 5) la correttezza dell'iter procedimentale, ed in particolare la presenza di adesioni dei creditori pari al 60% dei crediti nella forma della sottoscrizione autenticata;
- che, con riguardo all'ulteriore contenuto del giudizio di omologazione, esso sicuramente non riguardi la convenienza dell'accordo, la cui valutazione è rimessa ai creditori (Trib. Piacenza, 02/03/2011; Trib. Roma, 05/11/2009), non essendo previsto per l'A.D.R. neppure quel meccanismo residuale del *cram down* contemplato nel caso del Concordato Preventivo, ma escluso nel procedimento ex art. 182-bis L.F., il quale, anche nel caso della presentazione di opposizioni, non potrà procedere al sindacato di convenienza, dovendosi fermare ad un controllo formale di regolarità e ad un controllo di legittimità sostanziale riguardante la idoneità del piano sottostante all'A.D.R. ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non aderenti;
  - che, in ogni caso, il giudizio di omologazione non possa *"limitarsi a verificare, con funzione meramente certificativa di un fatto, che sia stata depositata la relazione prevista dall'art. 182 bis, ma dovrà sondare attuabilità e idoneità del piano"* (Tribunale di Bologna 17 novembre 2011), dovendosi intendere come attuabilità la verifica della capacità del piano di liberare quelle risorse, soprattutto di cassa, che, da un lato consentano il pagamento regolare dei creditori non aderenti, dall'altro lato, consentano all'impresa la progressiva anche se non repentina uscita dalla situazione di crisi;
  - che il controllo di attuabilità debba sicuramente assumere la relazione dell'esperto come dato di partenza, senza tuttavia arrestarsi alla sola constatazione della presenza di essa, ma dovendo scendere nella verifica della esaustività ed analiticità della relazione medesima la quale, esattamente come nel caso dell'attestazione predisposta per il concordato preventivo, dovrà presentare i caratteri di precisione, puntualità, esaustività, approfondimento, adeguatezza motivazionale, coerenza logica e argomentativa, potendosi pertanto disattendere quest'ultima per procedere ad una valutazione negativa da parte del Tribunale qualora le considerazioni dell'esperto risultino scarsamente motivate, contraddittorie, prive di riferimenti a dati concreti, generiche;
  - che il giudizio si estenda poi alla completezza e puntualità descrittiva dell'accordo, considerato che questi caratteri sono fondamentali per verificare la conformità all'accordo degli atti successivi che si assuma ne costituiscano attuazione (e che sono pertanto esonerati dalla revocatoria).
  - che, infine, ai fini dell'individuazione del contenuto del giudizio di omologazione si debbano ulteriormente svolgere due puntualizzazioni:
    - a) la coerenza e completezza, secondo parametri logico-giuridici, delle motivazioni poste a base dell'attestazione rilasciata dall'esperto, transiterà anche necessariamente attraverso controllo preliminare di attendibilità dei dati contabili dell'impresa (Trib. Piacenza, 02/03/2011; Trib. Roma, 20/05/2010; Trib. Roma, 05/11/2009; Trib. Milano, 25/03/2010; Trib. Milano, 10/11/2009; Trib. Milano, 15/10/2009; Trib. Udine, 22/06/2007), con la precisazione che tale controllo non dovrà tradursi necessariamente in una formale attestazione di veridicità ma dovrà comunque sostanzialmente emergere dal contenuto della relazione del professionista qual è il suo imprescindibile passaggio logico (Tribunale di Bologna 17/11/2011);
    - b) nel caso di accordi di ristrutturazione basati su piani industriali a sviluppo poliennale, l'inevitabile aleatorietà che caratterizza alcuni aspetti prognostici su cui si vengono a basare i piani medesimi (spesso collegati a fluttuazioni di settore o di mercato, anche globale) rendono impossibile ed inesigibile una valutazione in termini di certezza o quasi certezza o elevata probabilità, con la conseguenza che il vaglio di attuabilità deve inevitabilmente essere operato *rebus sic stantibus*, e deve essere tanto più rigoroso



quanto più prossimi sono gli sviluppi oggetto di valutazione, mentre diverrà progressivamente meno minuzioso e stringente quanto più remoti nel futuro sono gli eventi su cui si basa l'analisi (Tribunale di Milano, 10 novembre 2009; Tribunale di Bologna 17 novembre 2011), con la conseguenza che anche la relazione del professionista — sotto tale profilo — dovrà essere particolarmente severa nell'analisi dei dati di partenza, mentre, man mano che procede con la ricostruzione degli sviluppi futuri, si dovrà concentrare maggiormente sulla ragionevolezza delle premesse assunte, pur nella consapevolezza della crescente stocasticità delle conseguenze che da tali premesse si intendono dedurre.

**RILEVATO - SEMPRE PRELIMINARMENTE - IN FATTO E DIRITTO:**

- che si deve esaminare in modo specifico e separato il problema dell'ammissibilità dell'accordo di ristrutturazione nel peculiare caso portato all'attenzione del tribunale;
- che, infatti, la peculiarità del caso è costituita dal fatto che nella specie l'accordo di ristrutturazione è stato presentato da una Società di Gestione di un Fondo Chiuso di Investimento Immobiliare (nella specie uno dei due soli Fondi gestiti VEGAGEST SGR), deducendo una situazione di crisi del Fondo medesimo che — peraltro — si starebbe riverberando sulla stessa SGR, cagionandone una crisi complessiva;
- che, come peraltro correttamente prospettato dalla ricorrente, tale peculiarità si traduce nell'affrontare una serie di questioni preliminari, prima tra le quali quella della possibilità — già per la sola SGR — di avvalersi dell'accordo di ristrutturazione, stante la operatività del divieto di accesso alle "procedure concorsuali" di cui agli artt. 80, comma 6, T.U.B. e 57, comma 3, T.U.F.;
- che, quanto a tale problema, si deve rilevare come il combinato disposto delle due previsioni normative testé citate precluda agli intermediari finanziari la sola possibilità di fare ricorso alle procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta, con la conseguenza che l'esclusione della possibilità di fare ricorso all'accordo di ristrutturazione transita necessariamente attraverso la classificazione del medesimo nell'ambito delle "procedure concorsuali";
- che, tuttavia, ritiene questo tribunale che, nonostante le novità progressivamente apportate alla fattispecie di cui all'art. 182-bis L.F. — ivi compresa la recente introduzione della speciale fattispecie di cui all'art. 182-septies L.F. — debba tuttora ritenersi condivisibile la ricostruzione dogmatica che nega all'accordo di ristrutturazione la natura di procedura concorsuale;
- che tale conclusione sembra suffragata dalle seguenti considerazioni: 1) non è ravvisabile un provvedimento giudiziale di apertura; 2) è assente un organo deputato alla gestione della procedura; 3) non si realizza l'apertura del concorso fra i creditori; 4) non risulta operante un rigoroso meccanismo di rispetto della *par condicio creditorum* (ed anzi l'accordo opera in senso quasi opposto); 5) non è ravvisabile uno spossessamento dell'imprenditore; 6) non si crea alcuna soluzione di continuità tra crediti "anteriori" e crediti "posteriori" (operando semmai la distinzione tra creditori aderenti e creditori non aderenti);
- che è ben vero che diffuse sono le voci che riconducono gli accordi di ristrutturazione nell'ambito delle procedure concorsuali sulla base di vari argomenti — 1) operatività di un divieto di azioni esecutive e cautelari; 2) possibilità di configurare tale divieto come fonte di un divieto di pagare creditori anteriori; 3) operatività di un vincolo di indisponibilità relativa del patrimonio del debitore; 4) recente inserimento degli A.d.R. nel Regolamento CE n. 848/2015 — ma tali argomentazioni non sembrano in grado di superare profili essenziali come: a) l'assenza di un organo della procedura nominato dal Tribunale; b) l'assenza dell'apertura del concorso fra i creditori; c) il carattere comunque relativo dei limiti di disponibilità del patrimonio da parte del debitore (i cui atti dispositivi in corso di procedura non risultano sanzionati); d) il carattere assolutamente temporaneo dell'*automatic stay* (i cui effetti possono cessare ancora in pendenza della procedura di omologa);



- che anche l'inserimento degli A.d.R. nel Regolamento CE sulle procedure di insolvenza si giustifica con la finalità della nuova disciplina di operare un notevole ampliamento del proprio campo di applicazione (anche alle procedure non caratterizzate dallo spossessamento del debitore; alle procedure di sovraindebitamento; alle procedure secondarie aventi carattere non meramente liquidatorio ma anche di ristrutturazione), in un'ottica — espressa dalla Comunicazione COM(2015) 468 contenente il "*Piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali*" — che mira alla "*convergenza delle procedure di insolvenza e di ristrutturazione*", allo scopo di favorire "*la tempestiva ristrutturazione di imprese vitali in difficoltà finanziarie*" (paragrafo 6.2), e quindi in un'ottica che non risulta quella necessariamente concorsuale *stricto sensu*;
- che, quindi, sia pure in un quadro normativo profondamente mutato, sembra da confermarsi l'opinione espressa da Trib. Bologna, 17 novembre 2011, nel momento in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso all'accordo di ristrutturazione da parte di una società esercente attività di intermediazione finanziaria ai sensi dell'art. 113 d.lgs. 385/1993 (anche se in Amministrazione Straordinaria)
- che, risolto questo primo profilo, si rende necessario affrontare l'ulteriore questione - rilevante, ad esempio, ai fini della verifica non solo del raggiungimento della percentuale del 60% delle adesioni dei creditori, ma anche della sussistenza del presupposto dello stato di crisi nonché della idoneità dell'accordo medesimo di risolvere il suddetto stato — circa la individuazione dell'entità abilitata a ricorrere allo strumento dell'accordo di ristrutturazione;
- che la ricorrente, consapevole della criticità del profilo in esame, ha, in realtà, operato una prospettazione alternativa, argomentando — come accennato — sia nel senso della possibilità per lo stesso Fondo chiuso di concludere (sempre per tramite della SGR) un accordo di ristrutturazione con i soli creditori del fondo medesimo, sia nel senso della possibilità di configurare uno stato di crisi della stessa SGR (sulla quale si riverbererebbe lo stato di crisi del Fondo), legittimando quest'ultima a concludere l'accordo di ristrutturazione;
- che, tuttavia, sia compito del Tribunale operare una scelta specifica della "entità" in relazione alla quale l'accordo — nei suoi effetti — va riferito, non essendo possibile procedere ad una omologazione senza aver prima operato una specifica opzione, anche in considerazione degli effetti che quest'ultima comporta;
- che peraltro, questo Tribunale si è già (implicitamente) pronunciato sull'ammissibilità astratta di un ricorso ex art. 182-bis L.F. presentato da una SGR in relazione ad un Fondo Chiuso, nel momento in cui (in relazione a questa stessa vicenda) ha, con proprio decreto in data 3 dicembre 2015, accolto l'istanza di sospensione ex art. 182-bis, comma VI, L.F., peraltro con specifico riferimento al Fondo;
- che, quindi, nella presente sede si ritiene di dare continuità espressa a tale orientamento implicito, affermando la possibilità per un Fondo chiuso di investimento, di avvalersi dello strumento di cui all'art. 182-bis L.F. (ovviamente per tramite della SGR), alla luce delle seguenti argomentazioni:
  - I) va in primo luogo considerato come sempre più forte si manifesti l'orientamento dottrinale che riconosce al Fondo chiuso soggettività giuridica autonoma - oltre che la già riconosciuta caratteristica di patrimonio separato (cfr. Cass. 15 luglio 2010, n. 16605) - al punto che una recente decisione di questo stesso Tribunale (Trib. Milano, sentenza n. 7232/2016 pubbl. il 10/06/2016 in causa RG n. 19175/2012), sulla base di argomenti che merita qui richiamare - a) inserimento, al comma 6 dell'art. 36 TUF, delle parole "*delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio*", così confermandosi che "*il patrimonio è "proprio" del fondo, non dunque della S.G.R.*"; b) approvazione della l. 183/2011 il cui art. 6 comma 1 prevede la possibilità per il MISE di conferire o trasferire beni immobili dello Stato ad uno o più fondi di investimento immobiliare"; c) introduzione nel T.U.F.



del comma 6 bis dell'art. 57 TUF, che prevede la possibilità di ammettere i fondi comuni di investimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa indipendentemente dalla SGR che li gestisce — conclude che *"si tratta di tre innovazioni normative sopravvenute (...) che tutte univocamente si pongono nel senso di riconoscere autonomia patrimoniale — dunque capacità di essere titolare di diritti sostanziali e processuali — ai fondi comuni di investimento"*, in tal modo permettendo di derivare logicamente la possibilità di trattare il Fondo chiuso come soggetto la cui crisi può essere risolta mediante l'accordo di ristrutturazione;

II) in secondo luogo, anche a non voler aderire a tale conclusione sicuramente innovativa, resta il fatto che la già citata previsione di cui all'art. 57, comma 6-bis, T.U.F., nell'ammettere il Fondo (e non la sola SGR) alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (e quindi nel delineare una procedura che investe il Fondo al di là della sua soggettività giuridica), apre nettamente lo scenario di un impiego - sempre per il solo Fondo (ed al di là della sua autonomia soggettiva) - di strumenti alternativi di soluzione della crisi, senza che si debba affermare in alcun modo come presupposto necessario lo stato di crisi della SGR medesima (che quindi ben può attivare tali strumenti quando la crisi investa il Fondo in sé e non la SGR), ed anzi dovendosi concordare con chi lamenta che, diversamente opinando, si dovrebbe rilevare una lacuna normativa nel caso in cui la situazione di crisi che interessasse il Fondo, non fosse pienamente sussumibile nell'art. 57, comma 6-bis;

- che, in conclusione, deve ritenersi che un Fondo chiuso che si trovi in stato di crisi ben possa - attraverso la SGR che lo rappresenta — fare ricorso allo strumento dell'accordo di ristrutturazione la cui omologa, conseguentemente, potrà avvenire una volta verificato lo stato di crisi del Fondo (e non della SGR) e previa adesione di almeno il 60% dei creditori del Fondo medesimo, considerata la evidente natura imprenditoriale dell'attività che tramite il Fondo viene svolta;

#### **RILEVATO ULTERIORMENTE IN FATTO:**

- che sussistono gli altri presupposti formali e sostanziali stabiliti dalla legge, in quanto;
  - 1) la competenza di questo Tribunale discende dalla sede della SGR che gestisce il fondo, sita in Milano;
  - 2) risultano depositate sia la documentazione di cui all'art. 161 L.F. sia la relazione del professionista dott. Luca Debernardi, con studio in Milano, via De Amicis, n. 53, professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d);
  - 3) l'accordo risulta regolarmente pubblicato nel Registro delle Imprese del luogo ove l'impresa è iscritta in data 1 agosto 2016;
  - 4) risulta comprovata la presenza di adesioni dei creditori pari ad almeno in 60% dei crediti nella forma della sottoscrizione autenticata, essendo stati prodotti gli accordi, da cui emerge un'adesione di creditori per un ammontare complessivo di € 87.736.960,86, mentre i creditori non aderenti rappresentano complessivi € 887.086,46;
- che il piano su cui si è registrata l'adesione dei creditori si articola in una "Prima Fase" necessaria, cui dovrebbe fare seguito una "Seconda Fase", che diverrà esecutiva solo qualora si realizzi una serie di presupposti, tra i quali, in primo luogo, il già avvenuto integrale pagamento dei creditori non aderenti all'accordo;
- che nella "Prima Fase":
  - a) la società EUROPA INVESTIMENTI S.P.A. e la VEGAGEST SGR S.P.A. si obbligano a dare esecuzione ad un contratto preliminare di compravendita per persone da nominare di unità immobiliari di edilizia convenzionata di proprietà del FONDO ASTER - rappresentate da n. 25 porzioni immobiliari già realizzate facenti parte del "Lotto 1 bis", con corresponsione, da parte di EUROPA INVESTIMENTI S.P.A. a VEGAGEST SGR S.P.A. (che lo attribuirà al FONDO), di un acconto di 1,5 milioni di Euro, il tutto



subordinatamente alla condizione risolutiva del mancato assenso, entro il 31 Dicembre 2017, da parte del Comune di Segrate, al subentro di EUROPA INVESTIMENTI S.P.A. a VEGAGEST SGR S.P.A. per la esecuzione della Convenzione, avente ad oggetto gli immobili compravenduti;

- b) in tale seconda ipotesi, in luogo della esecuzione del contratto preliminare immobiliare avrà esecuzione un contratto preliminare alternativo concluso tra EUROPA INVESTIMENTI S.P.A. e VEGAGEST SGR S.P.A. per la cessione pro soluto ad EUROPA INVESTIMENTI S.P.A. — sempre per la cifra di 1,5 milioni di Euro - dei crediti del FONDO ASTER derivanti dalla vendita delle unità immobiliari oggetto di cui al citato contratto preliminare immobiliare, fino alla concorrenza degli importi corrisposti dai terzi acquirenti delle medesime unità immobiliari;
  - c) contestualmente le Banche Creditrici del FONDO ASTER ed aderenti all'Accordo qui in omologa assumono, nel contesto di una intesa complessiva concernente circa il 70% del capitale di VEGAGEST SGR S.P.A., l'impegno irrevocabile di cedere le azioni della VEGAGEST SGR S.P.A. in loro titolarità ad EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., al valore simbolico di Euro 1, alla condizione che l' Accordo di Ristrutturazione del Fondo venga omologato in via definitiva dal Tribunale di Milano;
  - d) le suddette Banche Creditrici si obbligano a differire la riscossione dei propri crediti e ad astenersi dall'avvio o dalla prosecuzione di qualsiasi azione esecutiva o cautelare nei confronti del FONDO ASTER sino alla data del procedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione e, in caso di omologa, sino alla data di esecuzione del Piano sotteso all'Accordo e, comunque, fino al 30 Giugno 2018;
  - e) le Banche Creditrici, dichiarano di rinunciare alla esigibilità di una porzione di crediti pari a circa il 60% del valore nominale dell'indebitamento bancario al 31 dicembre 2015 nonché agli interessi maturati e maturandi dal 1 Gennaio 2016, sino alla data di cessione, da parte del FONDO ASTER del complesso "Milano Santa Monica" nel Comune di Segrate, e dalle altre unità immobiliari del Fondo;
  - f) VEGAGEST SGR S.P.A si obbliga a differire al 31 Dicembre 2017 la riscossione:
    - I. delle commissioni di gestione maturande nel 2016 e 2017 (per l'importo di Euro 1,2 milioni circa);
    - II. delle commissioni maturate a tutto il 31 marzo 2016, pari ad euro 6.733.091,71;
    - III. dei crediti per costi anticipati nell'interesse del Fondo, pari ad euro 672.624,74;
    - W. dei crediti per ulteriori costi anticipati nell'interesse del Fondo, pari ad euro 262.631,20;
  - g) I creditori OASI NEL PARCO S.R.L.; ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE BORIO MANGIAROTTI, MANGIAVACCHI PEDERCINI E CILE; FALLIMENTO FORZA QUATTRO; RED S.R.L.; BANCA POPOLARE DI BARI; CASSA DI RISPARMIO DI CENTO; NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA; CASSA DI RISPARMIO DI CESENA si impegnano ad un complesso ed articolato piano di differimento delle riscossioni dei rispettivi crediti in modo da generare le disponibilità liquide per il pagamento dei creditori non aderenti, in misura integrale e nei termini di legge;
- che nella "Seconda Fase" (la cui apertura avverrà comunque a già avvenuto integrale soddisfacimento dei creditori non aderenti) si procederà al rilancio del c.d. "Complesso Boffalora" di pertinenza del FONDO ASTER mediante: I) immissione nel FONDO ASTER per almeno 8 milioni di euro con emissione di nuove quote in ragione del 75% del totale; II) conversione dei crediti bancari, in una misura pari a quasi l'80% dell'ammontare originario, in ulteriori quote di nuova emissione del FONDO ASTER, in ragione del 20% del totale.
  - che la relazione del professionista appare fondata su dati di partenza verificati; argomentata in modo coerente e logico con costante riferimento a detti dati; adeguatamente motivata nelle previsioni degli sviluppi futuri senza accettazione acritica della proposta della società, ma con



una capacità di elaborazione e valutazione autonoma delle previsioni, al punto da non omettere la segnalazione di profili di criticità;

- che pertanto, pur nella evidente aleatorietà di previsioni poliennali inerenti, per di più, ad un settore di mercato (quello immobiliare) in continua evoluzione ed a persistente elevata criticità, questo tribunale non ha ragione di discostarsi significativamente o di disattendere criticamente le valutazioni del professionista;
- che la idoneità del piano a rimuovere l'eventuale attuale stato di insolvenza discende in modo anche evidente dalla elevata percentuale di adesioni, risultando in modo abbastanza chiaro che le risorse liberate nell'immediato sono comunque sufficienti a soddisfare gli attuali creditori non aderenti, e potendosi pertanto — ma solo in ipotesi - formulare dubbi (peraltro inevitabili data la struttura articolata e diacronica) unicamente in ordine alla tenuta futura del piano, e quindi alla idoneità dello stesso a soddisfare non tanto i creditori attuali, ma creditori futuri, la cui entità peraltro non è neppure pronosticabile.

Ritenuto, in conclusione, che non sussistano fattori ostativi all'omologazione dell'accordo.

**P.Q.M.**

omologa l'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. concluso da parte del gestore VEGAGEST SGR SPA [C.F. 01653630564], con sede in Milano, via Della Posta, n. 10 nell'interesse del FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO "ASTER" con i creditori di quest'ultimo e pubblicato nel Registro delle Imprese di Milano in data 1 agosto 2016.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 10/11/2016.

Il Giudice Estensore  
*Dott. Federico Rolfi*

Il Presidente  
*Dott. Amina Simonetti*

IL CASO.it